Cassazione civile sez. I, 28/04/2026, n. 11426

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. COSTANZO Antonio - Consigliere

Dott. DAL MORO Alessandra - Relatore

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11351/2025 R.G.

proposto da

Ti.Fa., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Verrastro

-ricorrente-

Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma

-intimati-

avverso la sentenza del Giudice Di Pace di Roma n. 2491/2025 depositata l'08/03/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dal Consigliere Alessandra Dal Moro.

FATTI DI CAUSA

1. Il ricorrente, cittadino algerino, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il decreto di espulsione emesso in data 23.4.2024, dal Prefetto della Provincia di Roma, notificato in pari data.

Il Prefetto e il Ministero dell'Interno sono rimasti intimati non essendosi costituiti nei termini di legge mediante controricorso, ed avendo depositato solo una nota al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa.

2.- Il Giudice di pace ha osservato

- che il ricorrente, entrato in Italia in data 16 marzo 2017 dalla frontiera di Pozzallo, aveva proposto domanda di protezione internazionale rigettata dalla Commissione di Catania il 19 luglio 2021 con decisione notificata in data 8.6.2022 non impugnata;

- che il medesimo aveva depositato domanda di protezione internazionale reiterata, inviata con PEC in data 19 aprile 2024 dal suo difensore; e richiamava al riguardo la giurisprudenza di legittimità (Cass 21910/2020, Cass. 24138/2024) che ammette la richiesta di protezione internazionale inviata a mezzo PEC, aggiungendo di essersi recato in Questura per formalizzare la domanda di protezione internazionale, e di non essere riuscito ad accedere nell'ufficio perché sprovvisto di passaporto, di cui, quindi, denunciava lo smarrimento in data 23 aprile 2024;

- che con il ricorso avverso il decreto prefettizio deduceva di essere inespellibile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 per violazione della vita privata, per essere integrato nel territorio nazionale;

- che la Questura, intervenuta e costituita in giudizio anche per la Prefettura di Roma, aveva chiesto il rigetto dell'opposizione, poiché il ricorrente era privo di permesso di soggiorno, ed aveva precedenti penali (furto, rapina, ed altro), per i quali era stato condannato alla pena della reclusione; che era destinatario di due decisioni di rigetto della domanda di protezione internazionale.

Ciò premesso ha respinto l'opposizione e confermato il decreto espulsivo in quanto

a) non sussisteva alcuna prova di cause di inespellibilità, ai sensi dell'art. 19 del TUI, fermo che quanto al dedotto radicamento in Italia, la Questura aveva allegato i precedenti penali del ricorrente, condannato alla pena della reclusione; né il cittadino straniero, sedicente e privo di documenti, aveva allegato e provato di aver richiesto permesso di soggiorno per motivi di lavoro, studio o altro;

b) il medesimo non aveva depositato alcun idoneo documento relativo alla presenza di una domanda di protezione internazionale, risultando piuttosto precedenti provvedimenti di rigetto della medesima (decisione della Commissione Territoriale di Catania del 18.6.2019, ove si dava atto dell'irreperibilità dell'interessato, notificata il 13.3.2021 e non impugnata; decisione di rigetto della Commissione Territoriale di Catania del 24 giugno 2021, notificata il 6 giugno 2022, non impugnata);

c) in particolare non aveva idoneamente provato di aver richiesto nuovamente la protezione internazionale con domanda ulteriormente reiterata, a mezzo PEC inviata dal difensore il 19 aprile 2024 poiché (i) la domanda deve essere presentata personalmente dal cittadino straniero, ai sensi dell'art. 6 comma 1 D.Lgs. 25/2008, quale "atto personalissimo" non delegabile, per la natura dei diritti che con la stessa, si intendono far valere, come confermato dal comma 3 bis del medesimo art. 6 D.Lgs. n. 25/2008, (introdotto dall'art. 4, comma 1 lettera a) del D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito con modificazioni nella legge n. 176/2023), per cui "Nel caso in cui lo straniero non si presenti presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato" (il che rendeva inconferenti i precedenti di legittimità invocati riferendosi, questi, ad una fattispecie che si verificava in data antecedente alla menzionata novella normativa); (ii) la norma invocata dalla difesa del ricorrente (art. 9 comma 6 del D.P.R. 394/1999) laddove esclude la necessità dell'esibizione del passaporto o altro documento equipollente, così dispone in quanto il cittadino straniero, presente personalmente dinanzi alla pubblica autorità, può da questa essere identificato altrimenti (identificazione biometrica);

d) ciò posto, nella specie non era stata raggiunta la prova del perfezionamento della domanda (reiterata) di protezione internazionale in data antecedente l'emissione del decreto di espulsione del 23 aprile 2024, in considerazione dei seguenti elementi che risultavano dagli atti (i) la PEC inviata dal difensore all'ufficio immigrazione della Questura di Roma, in data 19 aprile 2024 ore 13.28, conteneva una dichiarazione del cittadino straniero che recava data diversa (31 gennaio 2024), con una sottoscrizione illeggibile riferita all'odierno ricorrente visibilmente diversa da quella apposta dal medesimo ricorrente in calce alla denuncia di smarrimento del passaporto, effettuata in data 23 aprile 2024 dinanzi alla Questura di Roma- Commissariato Porta Pia; (ii) né alla PEC risultava allegata la copia di alcun documento identificativo del cittadino straniero, laddove poteva certamente ritenersi valida la richiesta inviata a mezzo PEC (posta elettronica certificata), dal difensore del cittadino straniero, purché, però, corredata da specifica procura sottoscritta dall'interessato e dalla copia del documento di identità del cittadino straniero; (iii) in ogni caso era assorbente il rilievo che ai sensi dell'art. 6, comma 3 bis del D.Lgs. n. 25/2008 non risulta formalizzata la domanda di protezione internazionale presso l'ufficio di polizia territorialmente competente.

Conclusivamente il Gdp ha rilevato che può certamente ritenersi valida la richiesta inviata a mezzo PEC (posta elettronica certificata), dal difensore del cittadino straniero, purché corredata da specifica procura sottoscritta dall'interessato, e dalla copia del documento di identità del cittadino straniero. Il tutto, a condizione che venga successivamente adempiuto il disposto dell'art. 6, comma 3 bis del D.Lgs. n. 25/2008.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 3 bis e dell'art. 26 comma 2 e comma 2 bis D.Lgs. 25/2008 poiché il provvedimento gravato sarebbe frutto di evidente errore in quanto in data 22.04.2024 il ricorrente si era presentato presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per formalizzare la domanda di protezione internazionale (così come era riportato nella parte in fatto del ricorso avverso il decreto di espulsione e non fatto oggetto di contestazione nell'atto di costituzione in giudizio della Questura) e l'ufficio di polizia territorialmente competente procedeva al suo fotosegnalamento senza, però, in alcun modo dare seguito all'istanza di cui alla PEC ricevuta in data precedente, vale a dire il 19.04.2024 in violazione del chiaro disposto dell'art. 26, comma 2 e comma 2 bis del D. Lvo 25/2008; il che non consentiva la formalizzazione della domanda di protezione internazionale e invece lo rendeva destinatario di illegittimo decreto di espulsione in relazione all'art. 13 D.L. 286/98, D.Lgs. 25/08 e agli artt. 7 e 33, poiché, stante la pendenza di una procedura di richiesta di protezione internazionale, a prescindere dalla formalizzazione della domanda, il Giudice di Pace avrebbe dovuto doverosamente sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato in attesa dell'esito della procedura.

2. - Il motivo è fondato.

La ratio decidendi della pronuncia gravata si fonda sul fatto che nella specie non era stata raggiunta la prova del perfezionamento della domanda (reiterata) di protezione internazionale in data antecedente l'emissione del decreto di espulsione del 23 aprile 2024 e ciò perché – in disparte le considerazioni sulla sottoscrizione del mandato di cui alla PEC, che sono irrilevanti dato che il giudice non ne trae alcuna conseguenza né sul piano istruttorio né su quello decisorio - questa non risultava formalizzata presso l'ufficio di polizia territorialmente competente.

Ora, a prescindere dal fatto che il ricorrente si era recato due volte in Questura per formalizzare la domanda ma ciò non era avvenuto, l'affermazione del giudice di pace è errata giacché la formalizzazione della domanda non è affatto necessaria affinché si producano gli effetti che la legge prevede a fronte della presentazione di una domanda di protezione internazionale.

2.1- Va, infatti, ricordato, in primo luogo, che secondo la definizione offerta dal diritto unionale, il richiedente protezione internazionale è "il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva" (art. 2, paragrafo. 1, lett. b, direttiva 2013/33/UE).

Come chiarito dal considerando n. 27 della Direttiva 2013/32/UE, a tenore del quale "i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno espresso l'intenzione di chiedere protezione internazionale sono richiedenti protezione internazionale", è l'espressione dell'"intenzione di chiedere protezione internazionale", ovvero la manifestazione della relativa volontà, che determina la qualifica di richiedente protezione internazionale, la quale non presuppone alcuna formalità amministrativa, come, peraltro, deriva dalla stessa direttiva procedure che distingue le nozioni di "presentazione" della domanda e di "registrazione" della stessa da parte dell'autorità pubblica (v. art. 6, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE "Quando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale a un'autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande, la registrazione è effettuata entro tre giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda").

In tal senso dispone anche l'art. 2 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 142 del 2015 (decreto emanato in attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) per il quale per "richiedente la protezione internazionale" s'intende "lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione".

Il necessario corollario della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale è l'obbligo di ricezione da parte delle autorità statali competenti, ovvero l'ufficio di polizia di frontiera e la Questura del luogo di dimora, ex art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 25 del 2008; quest'ultima, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione (art. 26 lgs. n. 25 del 2008) che diventano sei nel caso di presentazione "ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale" (art. 6, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE).

Resto solo da aggiungere sul punto che la distinzione tra presentazione e registrazione della domanda di protezione internazionale, appena evidenziata, si ritrova nella giurisprudenza di questa Corte, ove si è più volte precisato che, in ambito eurounitario coesistono due nozioni di richiedente protezione internazionale in senso sostanziale, intendendosi come tale la condizione del soggetto che ha manifestato la volontà di chiedere la protezione, e in senso formale, intendendosi come tale la condizione del soggetto la cui domanda sia stata recepita e formalizzata dall'autorità competente. Le due condizioni, onde evitare deficit di tutela, devono essere portate ad unità nel più breve tempo possibile e, in linea di massima, rileva, ai fini delle garanzie procedimentali e dell'adozione delle misure di accoglienza, l'acquisizione della qualità sostanziale di richiedente asilo, fermo restando che taluni adempimenti, ove è necessario l'esame della domanda, sono legati necessariamente alla formalizzazione della stessa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35190 del 31712/2024; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32765 del 16712/2024; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3273 del 16/12/2024).

2.2- Perciò, in sintesi, è la manifestazione di volontà a radicare lo status di richiedente in quanto comportamento materiale, a forma libera, a cui l'ordinamento collega l'immediata acquisizione di uno "statuto protettivo", le cui principali manifestazioni sono l'accesso alle misure di accoglienza (art. 1 comma 2 D.Lgs. n. 142/2015 "Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale") e la temporanea inespellibilità, ex art.7 D.Lgs. n. 25 del 2008 che stabilisce "Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32" (salvo le eccezioni previste nell'art. 7 cit., qui non ricorrenti) nonché, eventualmente, fino alla decisione del Tribunale qualora la decisione di diniego della Commissione territoriale sia impugnata con effetto sospensivo (in virtù di provvedimento ex art. 35-bis D.Lgs. 25/2008), in attuazione dell'art. 9 Direttiva 2013/32/UE "I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado di cui al capo III").

2.3- Merita, poi, ricordare - in continuità con la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide - "che in tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del D.Lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento (Cass. n. 5437 del 27/02/2020; Cass. n. 26633 del 15/09/2023), tuttavia ha l'obbligo di verificare, prima di decidere sul merito del ricorso contro il decreto espulsivo, quale provvedimento abbia assunto la Commissione territoriale in ordine alla predetta domanda di protezione e, eventualmente, quale sia stato l'esito dell'impugnazione proposta nei confronti di tale provvedimento avanti al Tribunale, ove ne sia stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva nella successiva prosecuzione del processo e qualora la domanda di protezione internazionale sia stata respinta, il giudice di pace sarà tenuto a valutare se sussistono cause ostative all'espulsione diverse da quelle esaminate dal Tribunale nell'ambito della propria cognizione." (Cass. n. 34155/2025)

E ciò perché, come si osserva nella motivazione della sentenza citata a) il thema decidendum del giudizio di opposizione al decreto di espulsione non è limitato alla validità dell'atto amministrativo ma riguarda anche – e in primo luogo- il diritto soggettivo dello straniero a non essere allontanato dal territorio nazionale qualora ricorra una causa di non espellibilità (v. Cass. n. 3898 del 17/02/2011; in termini Cass. n. 21716 del 08/07/2022); b) in sede di giudizio di opposizione alla espulsione il giudice di pace è tenuto a pronunciarsi sulla sussistenza dei divieti di espulsione anche qualora si tratti di divieto temporaneo (ex multis Cass. n. 15843 del 06/06/2023; Cass. n. 20075 del 22/07/2024; Cass. n. 16079 del 16/06/2025); c) il richiedente asilo ha diritto di permanenza (temporanea) sul territorio nazionale (art 7 D.Lgs. 25/2008, art 9 Direttiva UE 2013/32) pur quando si tratti di richiedente asilo cd. secondario, vale a dire colui che ha presentato la domanda dopo un provvedimento di espulsione o respingimento; d) la possibile strumentalità della domanda di asilo presentata da soggetto già attinto da decreto di espulsione consente di derogare alla procedura ordinaria, e di trattare la causa con la cd. procedura accelerata (art. 28–bis D.Lgs. 25/2008) ma non di derogare al principio di non refoulement, fintanto che la Commissione territoriale non respinga la domanda e in pendenza dei termini per impugnare la decisione (Cass. n. 13891 del 22/05/2019; Cass. n. 16581 del 20/06/2025), nonché, eventualmente, fino alla decisione del Tribunale qualora il ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale sia impugnato con effetto sospensivo (in virtù di provvedimento ex art. 35-bis D.Lgs. 25/2008); e) se la domanda di protezione sia stata rigettata, il decreto di espulsione riacquista l'efficacia temporaneamente sospesa, e la procedura di espulsione riprenderà esattamente dal punto in cui la domanda di protezione l'aveva interrotta (Corte giust. UE, 15.2.2016, J.N., in causa C-601/15).

Ciò posto la Corte, nella pronuncia sopra indicata, ha, altresì, ritenuto di superare il precedente orientamento per il quale il giudice di pace può concludere il giudizio rimettendo con il rigetto dell'opposizione all'espulsione, a un eventuale successivo momento la opposizione all'allontanamento coattivo, ove l'amministrazione vi proceda nonostante la temporanea ineseguibilità, ritenendo che ciò non costituisca una tutela adeguata per il cittadino straniero, tenendo conto del suo diritto ad un ricorso effettivo, "Giacchè lo straniero che nel giudizio di opposizione alla espulsione alleghi e dimostri di aver presentato (dopo il provvedimento di espulsione stesso) domanda di asilo, deduce, in sostanza, di non

essere espellibile sia per la pendenza del giudizio di protezione ma anche, in radice, per una causa di cui si è chiesto il formale accertamento dopo il decreto prefettizio, ma che non necessariamente è sopravvenuta ad esso, anzi di regola – e come in questo caso- viene dedotta come preesistente al provvedimento amministrativo. Il diritto di asilo è infatti un diritto fondamentale della persona e sorge al maturare dei suoi presupposti, sicché il bisogno di protezione può essere legato ad eventi accaduti prima che lo straniero lasci il suo paese di origine, oppure ad eventi maturati dopo (sur place), ma non sorge per effetto della domanda giudiziale. Il provvedimento giudiziale non è costitutivo del diritto, ma lo riconosce e lo dichiara, considerando il momento in cui è sorto il bisogno di protezione e fino a quando esso sussiste".

Pertanto, il giudice di pace, non potendo annullare il decreto di espulsione per il fatto che è stata presentata, successivamente a detto decreto, domanda di protezione internazionale, prendendo atto che la espulsione è temporaneamente non eseguibile, deve consentire che la procedura possa essere ripresa alla fase in cui è stata interrotta in conseguenza del deposito della domanda, onde non compromettere la celerità dei rimpatri. Per perseguire questa finalità non è necessario che concluda la procedura con un provvedimento di rigetto prima che la causa di "interruzione" (recte di temporanea ineseguibilità del provvedimento) venga meno; ma è sufficiente che lasci la procedura "in corso" e la riprenda, una volta venuta meno la causa di non eseguibilità, dal punto in cui si era arrestata. Diversamente operando –e cioè concludendo il giudizio- si utilizzerebbe un mezzo non proporzionato allo scopo, ledendo il diritto del ricorrente ad un ricorso effettivo e ad un giusto processo, ai sensi 24 e 111 della Costituzione, 47 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, e degli artt. 6 e 13 CEDU, rimettendo la valutazione di una condizione di non espellibilità, anche se temporanea, ad un giudice diverso da quello chiamato a pronunciarsi di essa. Inoltre concludendo il giudizio con una pronuncia di rigetto, il decreto di espulsione diventerebbe definitivo, creando un potenziale contrasto con il possibile esito positivo della domanda di protezione internazionale, ed in ogni caso una antinomia, poiché il rigetto della opposizione attesta la piena validità ed efficacia del provvedimento espulsivo, contrastando -quanto agli effetti scaturenti ex lege dalla sua adozione- con la posizione giuridica di quel cittadino straniero il cui rimpatrio è impedito dal provvedimento del giudice dell'asilo che abbia sospeso l'efficacia esecutiva del rigetto della domanda di protezione internazionale.

2.4- In sintesi, il giudice di pace, a fronte della allegazione e prova della presentazione (successiva) di una domanda di protezione internazionale è tenuto ad attività istruttoria per verificare quale sia la decisione della Commissione territoriale, che non può considerare definitiva se prima non sono scaduti i termini per la impugnazione e fino a quel momento l'espulsione è ineseguibile. "Se il provvedimento della Commissione è impugnato innanzi al Tribunale competente con effetto sospensivo, si ha la contemporanea pendenza di due procedimenti, in cui sono - quantomeno parzialmente - sovrapponibili il thema decidendum, nonché il tema probatorio. Il giudice di pace dovrà allora valutare se sussista tra i due procedimenti un rapporto di pregiudizialità ove la pronuncia sulla protezione internazionale sia idonea a realizzare una modificazione giuridica, determinante per la decisione della controversia dipendente e idonea a spiegare effetti vincolanti, suscettibile di definire, in tutto od in parte, il tema del dibattito del giudizio da sospendere (Cass. 21794/2013), ed in ogni caso adempiere al dovere di cooperazione istruttoria acquisendo agli atti la decisione finale del Tribunale. Se la protezione viene riconosciuta, viene confermato il diritto a restare sul territorio nazionale provvisoriamente accordato dalla sospensiva; se la protezione viene negata il ricorso dello straniero potrà essere accolto solo ove ricorrano ragioni di non espulsione diverse dal diritto alla protezione internazionale. Con la precisazione che, dovendosi tenere conto dell'interesse dello Stato ad un veloce allontanamento dal territorio dello straniero irregolare, non è sufficiente il mero rapporto di pregiudizialità o di sovrapponibilità degli accertamenti istruttori in astratto, configurabili anche nel caso di una domanda manifestamente infondata, ma occorre che vi sia, in concreto, un positivo apprezzamento sul fumus, dato appunto dalla sospensiva resa dal Tribunale sul provvedimento negativo della Commissione territoriale." (Cass. n. 34155/2025)

2.5- Questa soluzione è condivisa dal Collegio perché non solo è compatibile e coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea giacché, a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale, consente al giudice di riprendere la procedura di espulsione dal momento in cui si è interrotta (sospesa in iure o di fatto, con rinvio per approfondimenti istruttori), ma è anche rispettosa del diritto ad un ricorso "effettivo", garantendo la pienezza del diritto di difesa all'interno dello stesso giudizio di opposizione alla espulsione, senza costringere il cittadino straniero ad instaurare ulteriori e autonome azioni di accertamento, ovvero ad innestare nei ristretti spazi temporali del giudizio di convalida dell'accompagnamento alla frontiera questioni che riguardano non già la (sola) fase esecutiva ma anche la validità delle ragioni della espulsione.

3.- Nella specie il giudice di pace non si è attenuto ai predetti principi. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio al Giudice di pace di Roma in persona di magistrato diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato perché proceda ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunciati, e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnato decreto e rinvia la causa avanti al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 26 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2026.